



Numero di notifica : 2023/0393/NL (Netherlands)

Decreto recante modifica del decreto ambientale edilizio e del decreto edilizio del 2012 in relazione all'esenzione dall'obbligo di ispezione per gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento

Data di ricezione : 27/06/2023

Termine dello status quo : 28/09/2023 (withdrawn)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 1921

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0393/NL

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifikasi – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késések - Non fa decorrere la mora - Atidéjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20231921.IT

1. MSG 001 IND 2023 0393 NL IT 27-06-2023 NL NOTIF

2. Netherlands

3A. Ministerie van Financiën

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl)

3B. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Afdeling Wonen en Leefomgeving

4. 2023/0393/NL - B00 - Construction

5. Decreto recante modifica del decreto ambientale edilizio e del decreto edilizio del 2012 in relazione all'esenzione dall'obbligo di ispezione per gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento



6. Ispezione degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento

7.

8. Le disposizioni di cui al Bbl e al decreto edilizio del 2012 in materia di controllo degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento dell'aria sono modificate dal presente decreto in modo tale che un'eccezione all'obbligo di ispezione sia di applicazione non solo qualora l'impianto sia contemplato da un contratto di prestazione energetica, ma per tutti i casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva UE sul rendimento energetico nell'edilizia. L'eccezione si applica altresì agli impianti di climatizzazione e di riscaldamento esplicitamente contemplati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifichi un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica. Inoltre, gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento gestiti da un fornitore di energia o da un gestore di sistema e che sono pertanto già soggetti a misure di monitoraggio delle prestazioni a livello del sistema sono esclusi dall'obbligo di ispezione. È stato aggiunto che un'eccezione all'obbligo di ispezione è possibile solo se il risultato dell'approccio di cui sopra è pari a quello raggiunto dall'ispezione.

Tutti gli articoli possono prevedere regolamenti tecnici. Le modifiche riguardano una decisione precedentemente notificata, n. 2019/0496/NL.

L'articolo 1.3 del decreto sull'edilizia del 2012 e l'articolo 1.3 del regolamento ambientale includono anche una disposizione per il riconoscimento reciproco.

9. Il 9 febbraio 2022 i Paesi Bassi hanno ricevuto una lettera di costituzione in mora dalla Commissione europea a seguito dell'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD) e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. La Commissione ha constatato che i Paesi Bassi non hanno attuato integralmente l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva EPBD. Il presente atto modificativo serve a ripristinarlo.

Le disposizioni si applicano indistintamente a tutti i casi e non sono discriminatorie.

L'eccezione all'obbligo di ispezione e la condizione in base alla quale l'eccezione può essere applicata si applicano sia ai prestatori di servizi nazionali che a quelli esteri. Le disposizioni sono necessarie per adempiere all'obbligo di attuare integralmente la direttiva EPBD. Esse non vanno al di là di quanto necessario per ottemperare a detto obbligo di attuazione. Le esenzioni dall'obbligo di ispezione sono incluse nella direttiva EPBD al fine di fornire un'alternativa economicamente vantaggiosa che produca il medesimo risultato di un'ispezione in termini di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento dell'aria. L'emendamento è proporzionato a tale obiettivo e non può essere conseguito con mezzi meno pervasivi, in quanto non soddisfa l'obiettivo e l'obbligo di attuazione.

10. Numeri o titoli dei testi di base: I testi di base sono stati inviati con una precedente notifica:
2019/0496/NL

11. No

12.

13. No

14. No

15. Yes

16.



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu